



Caso Todde in Consulta, Sardegna: ??Chiediamo annullamento atto decadenza, lede Regione??•

Descrizione

(Adnkronos) ?? La regione Sardegna chiede ??l??annullamento della ordinanza del Collegio regionale di garanzia del dicembre 2024??•, che ingiungeva la decadenza della presidente eletta Alessandra Todde dal momento che viene ritenuto ??gravemente lesivo per la regione??•.

??Noi riteniamo ?? spiega il legale Omar Chessa in difesa della Regione Autonoma della Sardegna durante l??udienza pubblica a Palazzo della Consulta ?? che l??atto impugnato del Collegio di garanzia elettorale del dicembre 2024 sia gravemente lesivo per la regione Sardegna perch?? accerta e ingiunge illegittimamente la sanzione della decadenza al presidente eletto, implicando in questo modo la dissoluzione di tutti gli organi regionali. Se questa decadenza dovesse essere confermata si dovrebbero indire elezioni regionali con gravissimo pregiudizio di tutti gli organi e membri degli organi regionali. E riteniamo che sia gravemente lesiva della sfera costituzionale della regione Sardegna perch?? ingiungere illegittimamente la decadenza, interrompendo la vita degli organi regionali, compromette gravemente la possibilit?? di esercizio delle funzioni costituzionali attribuite alla regione Sardegna. E?? un classico conflitto per menomazione e quindi impossibilit?? di esercizio delle funzioni??•. Il legale rigetta quindi le contestazioni opposte dallo Stato rispetto alla inammissibilit?? del conflitto: ??Noi riteniamo che il ricorso sia ammissibile nel presupposto che il Collegio regionale sia un organo avente natura inequivocabilmente statale??•. ??Gli indici sono numerosi e importanti: ?? un organo istituito dalla legge statale; ?? infatti composto da magistrati, docenti universitari, commercialisti nominati dal presidente della Corte di appello che presiede l??organo. Esercita funzioni di vigilanza sulle politiche europee; e da che sono stati istituiti limiti alle spese per le campagne elettorali regionali esercita le sue funzioni di vigilanza su tutte le regioni ordinarie??•. ??Non c'?? ?? quindi alcun dubbio che svolga una funzione di primario rilievo costituzionale e che sia un organo statale dal punto di vista strutturale??•.

Chessa afferma inoltre che ??l??ordinanza oltre che illegittima ?? incostituzionale??• e parla di una ??illegittimit?? che ridonda sulle funzioni costituzionali della regione Sardegna??•. ??Anzitutto ?? illegittima perch?? dispone l??accertamento e ingiunge la decadenza fuori dalle ipotesi legislativamente stabilite, della legge 515 1993 a cui fa rinvio la legge sarda del 1994??• che prevede la decadenza ??solo se non presentato il rendiconto anche a seguito di diffida??• e aggancia la

conseguenza a sforamento dei limiti spesa. Nessuna delle due ipotesi Ã“ contestata alla regione Sardegna: Il Collegio â??con riferimento alla prima ipotesi precisa che non ci troviamo davanti ad una mancata presentazione del rendicontoâ?•. Per quanto riguarda la seconda ipotesi di sanzione decadenziale â??Ã“ evidente che non puÃ² trovare applicazione nei confronti del presidente di regione perchÃ© manca il criterio per determinare il limite di spesaâ?•. La legge del 94 aveva infatti determinato il limite di spesa facendo riferimento al numero degli abitanti della circoscrizione in cui il consigliere regionale veniva eletto ma â??il presidente della regione non ha delimitazioni circoscrizionali, la determinazione Ã“ lâ??intera regione quindi il criterio non puÃ² essere applicato al presidente elettivoâ?•.

Secondo la Regione il conflitto Ã“ costituzionale: â??La legge 1 del 1994 deve essere interpretata conformemente alla costituzione. Riteniamo che non possa trovare applicazione nei confronti del presidente elettivo per due ragioni: innanzitutto per lâ??assenza di criteri nel determinare i limiti di spesa ed in secondo luogo perchÃ© essendo una legge del 94 Ã“ stata adottata in una fase storica in cui non câ??era elezione diretta del presidente della regione. Eâ?? chiaro che cambia quindi con lâ??introduzione dellâ??elezione diretta lâ??assetto fondamentale complessivoâ?•. â??Noi sappiamo â?? prosegue Chiessa â?? che in base agli art 15 e 35 dello Statuto le ipotesi di dissoluzione degli organi costituzionali sono esclusivamente quelle stabilite dal mercato statutario, cioÃ“ da norme di rango costituzionale e sono ipotesi di stretta interpretazione perchÃ© implicano una deroga al principio di sovranitÃ popolare, escluso che in assenza il legislatore del 1994 possa introdurre ipotesi ulteriori. Questo â?? osserva â?? al limite lo si potrebbe fare con una nuova legge regionale rinforzata ai sensi dell articolo 15â?•. Dal momento che potrebbe intravedersi un â??vulnus normativoâ?•. â??Ma Ã“ escluso che la legge del 1994 possa essere interpretata come se consentisse al collegio di garanzia di individuare una nuova ipotesi di dissoluzione degli organi regionaliâ?•.

La Regione riafferma laâ?•lesivitÃ â?•dellâ??atto del Collegio: â??Ã? stato ricordato che lâ??effetto decadenziale si dovrebbe produrre solo a seguito di una delibera consiliare conformeâ?I A noi pare che questa ordinanza ingiunzione palesi la evidente volontÃ di imporre la decadenza dalla carica del candidato eletto, che si dispone la trasmissione al consiglio regionale ordinando lâ??adozione del provvedimento di decadenza. Ma soprattutto si legge che il collegio, accertata la violazione in modo definitivo, delibera la decadenza. Eâ?? evidente che dal punto di vista del Collegio il consiglio regionale non ha alcuna scelta. A noi pare che la lesivitÃ dellâ??atto sia fuori discussione e chiediamo lâ??annullamento della ordinanza del Collegio regionale di garanzia del dicembre 2024â?•.

Antonio Saitta, intervenendo per la Sardegna sul secondo ricorso della Regione in Corte costituzionale (3 giugno 2025) â?? rispetto alla sentenza in cui il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso della difesa di Todde e confermava la decadenza disposta dal Collegio â?? afferma che â??Ã“ evidente lo straripamento del potere a danno del Consiglio regionale le cui competenze vengono formalmente riconosciute ma sostanzialmente calpestateâ?•. Si tratta di una sentenza di un organo dello Stato, quindi, che â??non riconosce lâ??autonomia garantita alla Regioneâ?•.

â??

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Settembre 24, 2025

Autore

redazione

default watermark